

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/125 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione ⁽²⁾ sono stati rivalutati alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2018. Alla luce di tale rivalutazione è necessario aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati.
- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (3) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche significative della metodologia di valutazione applicata. L'Autorità bancaria europea non ha effettuato una consultazione pubblica né un'analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

